



Università
degli Studi di
Messina



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, CAP. 98122, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso il citato Ateneo, E-MAIL: rettorato@unime.it, PEC protocollo@pec.unime.it nel seguito chiamato “UNIVERSITA” o “ATENEO”,

E

MILLASENSI SOCIETA' AGR. INNOVATIVA BENEFIT A.R.L., con sede legale in BARI, via GIUSEPPE BOZZI n. 9, partita I.V.A. n. 08560880729, email: segreteria@millasensi.com, PEC millasensi@pec.it, rappresentata dall'Amministratore unico Salvatore ZAPPALA', successivamente denominata “**Millasensi**” o “**Partner**”,

PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) “*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*”;
- l'Università persegue una terza missione (quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca sia culturale e sociale;
- nel contesto della terza missione uno dei compiti fondamentali dell'Università è il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio (entrando in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati) per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- in quest'ottica, l'Università, quale Ente altamente qualificato nella ricerca scientifica e tecnologica e nell'alta formazione, intende promuovere ogni iniziativa utile per operare in sinergia, anche per il tramite dei propri Dipartimenti, con Società leader dell'Imprenditoria Italiana, al fine di contribuire attivamente al processo di crescita reciproca, tramite l'alta qualificazione delle conoscenze;
- l'Università possiede laboratori che si pongono all'avanguardia in tutti i settori, ed è

interessato a partecipare a iniziative e progetti di ricerca per stimolare l'innovazione nel rispetto delle attività sostenibili e implementare le ricadute economiche e sociali sul territorio;

- Millasensi è una società agricola, innovativa e benefit, e nasce dalla volontà di aprire una nuova via per la lavorazione e produzione della canapa industriale, fondata su principi di economia circolare, transizione ecologica e salvaguardia della biodiversità e che intende generare «opportunità reciproche» con tutti quegli attori che possono partecipare e garantire una crescita e uno sviluppo virtuoso, graduale e sostenibile, in un'ottica di networking e di condivisione;

- Millasensi è una società regolarmente iscritta a Sicindustria e tra l'Università di Messina e Sicindustria, per il tramite della delegazione di Messina, nel mese di marzo 2023 è stata stipulata una convenzione per attività di interesse comune nei settori della ricerca scientifico economica e dell'incentivazione dei processi di sviluppo delle imprese;

- Millasensi ha interesse a realizzare una collaborazione con l'Ateneo e con i Dipartimenti interessati al fine di avviare attività di collaborazione in ambito scientifico e culturale, implementare le conoscenze tecnico-scientifiche negli ambiti di reciproco interesse e competenze, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali;

- le attività previste dal presente accordo rientrano tra le attività istituzionali delle parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività di studio e di ricerca in collaborazione tra l'Ateneo e Millasensi.

Gli obiettivi e le aree di intervento oggetto del presente Accordo sono finalizzati a migliorare i processi di lavorazione e trasformazione della canapa, nonché a realizzare prototipi e formulazioni applicabili ad ambiti specifici e a mettere a punto modalità innovative che consentano di riprogettare i processi di lavorazione e produzione, partendo dalle tecniche colturali e di trasformazione.

Gli impegni assunti da ciascuna delle Parti consisteranno in attività di ricerca, innovazione, sviluppo e sperimentazione, e tutte le altre attività ritenute efficaci dalle Parti contraenti per raggiungere gli scopi e i risultati di natura scientifica, tecnologica e imprenditoriale, includendo la possibilità di individuare sovvenzioni pubbliche e private che possano favorire l'attuazione dei progetti e programmi concordati tra le Parti.

Le Parti potranno utilizzare reciprocamente i rispettivi loghi e marchi, esclusivamente con lo scopo di dare visibilità al rapporto di collaborazione e/o a singole iniziative / progetti / programmi che coinvolgano entrambe le Parti.

Le Parti si fanno carico di coinvolgere i Dipartimenti dell'Università di Messina ritenuti funzionali al raggiungimento dei risultati previsti, con particolare riferimento ai Dipartimenti

ChiBioFarAm (Scienze Chimiche, Biologiche Farmaceutiche e Ambientali), di Economia, Ingegneria e Scienze Veterinarie.

Art. 2 - Svolgimento delle attività e Referenti scientifici

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipuleranno specifiche convenzioni attuative al fine di disciplinare, tra l'altro, la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali, le attività oggetto della collaborazione scientifica, nonché gli impegni delle parti.

Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari e di volta in volta le suddette convenzioni stabiliranno i reciproci impegni.

L'Ateneo indica quale proprio responsabile dell'accordo la prof.ssa Paola Dugo; Millasensi indica quali propri responsabili dell'accordo Salvatore Zappalà e Roy Orlando.

I referenti individuati all'interno del presente accordo definiranno di volta in volta le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle attività scientifiche. L'eventuale sostituzione del/i responsabile/i dell'accordo di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Art. 3 - Personale impegnato nelle attività, accesso alle strutture e obblighi previsti dal D Lgs. n. 81/2008

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta e nell'osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto di Millasensi quanto dell'Università e dei Dipartimenti interessati.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nella disponibilità delle Parti.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Università/Dipartimento così come quello dell'Ente/Impresa che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture dell'Università/Dipartimento e di Millasensi, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo le parti concordano che quando il personale di una delle due si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori,

compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell'Università/Dipartimento, nonché il personale di Millasensi, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 4 – Durata

Il presente accordo ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima *firma* ed è escluso il tacito rinnovo. Alla scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con le medesime modalità previste per la stipula.

Art. 5 – Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. L'eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di accordo già eseguita. L'accordo si risolverà in ogni caso automaticamente nel caso in cui l'attuazione dello stesso diventi o risulti impossibile.

Art. 6 – Risultati

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno realizzate previa intesa tra le Parti ed esplicitando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo.

Con appositi accordi successivi, stante il riconoscimento del diritto di autore, potranno essere disciplinati gli eventuali aspetti inerenti alla gestione della proprietà intellettuale e/o le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati.

Art. 7 – Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale e pubblicazioni

Qualora, dall'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto, derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è regolato nel modo seguente: la proprietà sarà congiunta e gli eventuali diritti suddivisi in parti uguali. I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l'innovazione.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.

Il Dipartimento, per la parte di competenza, provvederà a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art.10 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti per fini diversi da quanto previsto dal presente atto.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi

qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 12 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà competente il Foro di Messina.

Art. 13 – Registrazione, Bollo e Sottoscrizione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dal Dipartimento in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010. L'Accordo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della L. 241/90, a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Per l'Università degli Studi di Messina
La Rettrice
(Prof. Giovanna Spatari)

Per la Società MILLASENSI A.R.L
L'Amministratore unico
(Sig. Salvatore Zappalà)